



Prot. n. /2025

**Spett.le ARCHINGEO
Studio Associato
Via Frassinetto n. 41
10139 Torino**

OGGETTO: Lettera commerciale sostitutiva del contratto per l'affidamento del servizio di redazione studio d'insieme.

Il sottoscritto Geom. Simone LANCEROTTO, Responsabile del Settore Tecnico;

VISTO l'articolo 18 del Decreto Legislativo n. 36/2023 e s.m.i.,

PREMESSO

Che con Determinazione n. del è stato affidato l'incarico per lo svolgimento del servizio di redazione studio d'insieme;

Nel seguito, l'Ente scrivente è detto "stazione appaltante", mentre il professionista è detto "operatore",

CONVIENE E STIPULA

- 1) La stazione appaltante affida all'operatore, che accetta senza riserva alcuna, lo svolgimento del servizio di redazione studio d'insieme;
- 2) Il servizio dovrà essere svolto secondo le disposizioni impartite dal R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), Geom. Simone Davide LANCEROTTO;
- 3) Il servizio si svolge secondo quanto indicato nel preventivo della Trattativa MePa n. che allegato alla presente ne diventa parte integrante e sostanziale;
- 4) Il presente appalto è finanziato con fondi propri dell'Ente;
- 5) Il compenso, stimato all'atto della sottoscrizione del presente contratto ammonta ad Euro oltre contributi al 4% per Euro ed I.V.A. 22% per Euro per un totale complessivo di Euro;
- 6) Per la prestazione è previsto un unico pagamento dopo l'approvazione del progetto esecutivo. Fermo l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 7) L'operatore dichiara di essere consapevole che l'approvazione del progetto avverrà dopo l'esito positivo della verifica e validazione dello stesso;

8) L'operatore si impegna a relazionarsi con il RUP e con il suo collaboratore e a restituire lo studio entro 45 gg. dal conferimento dell'incarico;

In caso di ritardo rispetto ai termini indicati, senza valide motivazioni accettate dal RUP, l'operatore sarà soggetto ad una penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo che sarà trattenuta sul saldo del compenso spettante, sino al limite del 10% dell'importo contrattuale.

Nel caso in cui il ritardo ecceda, in numero di giorni, un terzo dei tempi stabiliti, il ritardo sarà considerato grave e il comune potrà sciogliersi da ogni vincolo contrattuale senza che il professionista possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari, sia per rimborsi spese.

Fatto salvo quanto previsto dal presente contratto, in caso di inosservanza da parte del Professionista o dei suoi collaboratori delle prescrizioni impartite dal Committente, dal Responsabile Unico del Procedimento, si applicherà una penale, per ogni inadempimento, pari a Euro 100,00 del corrispettivo di riferimento. Tali penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità del Professionista per eventuali maggiori danni subiti dal Committente.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità dell'atto di cessione;

Il contratto è risolto nel caso in cui le transazioni relative al presente servizio non siano state eseguite avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., come prevede l'articolo 3, comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136.

Il codice C.I.G. (Codice Identificativo Gara) per il servizio è

Ogni modifica del presente contratto dovrà risultare da apposito atto scritto.

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Comune di Scarmagno e l'operatore, sarà competente il Foro di Ivrea.

Scarmagno, lì

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Simone Davide LANCEROTTO